

STUDIO TECNICO
ING. GIOVANNI-LUCA GIANNUZZI



COMUNE DI PRATO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO "FIORE"
VIA AUGUSTO RIGHI - PRATO (PO)
Progetto Definitivo-Esecutivo

SCHEMA DI CONTRATTO



Siena, Gennaio 2017

IL TECNICO
Ing. Giovanni-Luca Giannuzzi





Contratto di appalto

OGGETTO: Riqualficazione energetica dell'asilo nido "Fiore", Via Augusto Righi – PRATO (PO) – Finanziamento Fondi Kyoto

L'anno e questo giorno del mese di, in Prato, in un Ufficio del Comune di Prato, in Piazza Mercatale n. 31, con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge, tra i seguenti signori:

- ^^^^^^^, nato a ^^^^ il ^^^^ nella sua qualità di Dirigente del Servizio ^^^^^ del Comune di Prato (C.F. 84006890481 - P.IVA 00337360978), il quale Dirigente dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso la quale è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- Sig. ^^^^^^^ nato a ^^^^^^^ il ^^^^^^^ nella sua qualità di ^^^^^^^ dell'Impresa ^^^^^^^ (C.I. e P. IVA ^^^^^^^), con sede legale in ^^^^^^^ via ^^^^^^^, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di ^^^^^^^ al n. ^^^^^^^, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata anche per brevità Appaltatore o Impresa appaltatrice;

Premettono che:

- che con Deliberazione di Giunta n. ^^^^ del ^^ si approvava il progetto relativo a "Riqualficazione energetica asilo Fiore in via Augusto Righi – Finanziamento fondi Kyoto".

- con Determinazione Dirigenziale n. ^^ del ^^ si affidavano, esperiti i controlli ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 50/2016, all'Impresa ^^ (Cf e P. IVA ^^) con sede in ^^ via ^^ n. ^^ i lavori di ^^ per l'importo di Euro ^^ oltre oneri per la sicurezza oltre iva ai sensi di legge per un totale di Euro ^^ a valere sul Cap. ^^ - Imp.;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è L'Ing. Giovanni Nerini, funzionario tecnico del Servizio Governo del Territorio.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1
(Oggetto)

Il Comune di Prato, come sopra rappresentato, affida al ^^^^^^^(C.F. ^^^^ e P. IVA ^^^^^^^) con sede in ^^^^^^^, Via ^^ n. ^^, che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto relativo a "Riqualficazione energetica asilo Fiore in via Augusto Righi – Finanziamento fondi Kyoto".

ARTICOLO 2
(Corrispettivo)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Prato all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro ^^^^^^^ oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro ^^^^^^^ per un importo complessivo di Euro ^^^^^^^ oltre IVA ai sensi di legge.

ARTICOLO 3
(Modalità di pagamento)

I pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di Euro 80.000,00 (euro ottantamila/00).

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo.

L'appaltatore prende atto che, previe le necessarie verifiche tecniche e contabili da parte dei competenti Uffici del Comune di Prato, i pagamenti delle somme in conto e a saldo dei lavori eseguiti, saranno effettuati per il tramite della Tesoreria Comunale, ad oggi Banca Popolare di Vicenza con sede legale in Vicenza in Via Battaglione Framarin n. 18 CAP 36100 (Referente Ag. 490 Sede di Prato Via degli Alberti, 2 CAP 59100).

ARTICOLO 4

(Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penali)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **70 (settanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

È vincolante per l'impresa l'esecuzione sostanziale dei lavori durante il periodo estivo – 12 giugno – 20 agosto, in concomitanza con la chiusura delle attività scolastiche.

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo sia nell'ultimazione complessiva dei lavori, che nel ritardo dell'esecuzione delle singole lavorazioni principali, rispetto al programma di esecuzione lavori.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento lavori, a debito dell'impresa: Spetterà insindacabilmente al collaudatore stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.

La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) **nella conclusione di specifiche fasi lavorative** (individuate come critiche per la successiva riapertura delle attività scolastiche) indicate nel cronoprogramma con le seguenti voci:
 - “Rimozione infissi e soglie esistenti ed effettuazione dell'ordine di produzione degli infissi”, collocate dopo 21 gg dalla data di inizio lavori;
 - “Installazione profili metallici del cappotto meccanico esterno (tipo sistema Aquapanel-Knauf)”, collocate dopo 21 gg dalla data di inizio lavori;
 - “Realizzazione struttura metallica di sostegno per nuova copertura”, collocate dopo 42 gg dalla data di inizio lavori;
 - “Applicazione dei pannelli in fibro-cemento (tipo sistema Aquapanel-Knauf) e montaggio delle soglie”, collocate dopo 42 gg dalla data di inizio lavori;
 - “Fornitura completa degli infissi a piè d'opera”, collocate dopo 42 gg dalla data di inizio lavori;
 - “Posa in opera della copertura metallica in pannelli sandwich ed installazione tunnel solari tipo Velux”, collocate dopo 56 gg dalla data di inizio lavori;
 - “Installazione infissi vetrati e opachi e posa in opera dei cassonetti per serrande avvolgibili”, collocate dopo 56 gg dalla data di inizio lavori;

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ai fini del calcolo delle penali, vista l'urgenza di riapertura delle attività scolastiche, vengono sommati tra loro i giorni di ritardo accumulati per ciascuna singola fase critica.

Le penali scaturite dai ritardi nelle fasi critiche possono ritenersi completamente estinte qualora venga comunque rispettato il termine di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 5

(Obblighi dell'Appaltatore)

L'appalto viene concesso dal Comune di Prato e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui agli elaborati facenti parte del progetto, approvato con la citata Deliberazione di Giunta/Determinazione dirigenziale n. ^{^^^} del ^{^^^}, esecutiva ai sensi di legge.

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

Elaborati

- A) Relazione tecnica-illustrativa
- B) Relazione tecnica ex art. 28 L. 10/91
- C) Elaborato tecnico della copertura
- D) Elenco prezzi unitari
- E) Lista delle lavorazioni
- F) Capitolato speciale d'appalto
- G) Schema di contratto
- H) Quadro economico
- I) Piano di sicurezza e coordinamento con stima oneri
- L) Cronoprogramma
- M) Layout di cantiere
- N) Diagnosi energetica
- O) Relazione tecnica impianto fotovoltaico

Grafici progetto

- TAV. 01 - Planimetrie e prospetti- Stato Attuale
- TAV. 02 - Planimetrie e prospetti- Stato Modificato
- TAV. 03 - Planimetrie e prospetti- Stato Sovrapposto
- TAV. 04 - Planimetrie e prospetti- Interventi di riqualificazione energetica
- TAV. 06 - Schema impianto fotovoltaico
- TAV. 07 - Schema impianto solare termico
- TAV. 08 - Schema impianto fotovoltaico esteso

Tutti i documenti, indicati nel presente articolo, visionati e firmati dalla ditta per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente atto, anche se a questo non materialmente allegati.

Si dà atto che l'Appaltatore ha depositato presso l'Ente Appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e un proprio piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegato.

L'Appaltatore, si impegna a redigere e a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alla responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 6 (Garanzie)

B) Garanzia Definitiva :

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stabilita nella misura del 10%.- Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalità di svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

C) Garanzie e coperture assicurative:

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

Partita 1 - Opere: importo di contratto maggiorato dell'IVA

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

ARTICOLO 7

(Responsabilità verso terzi e assicurazione)

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 8

(Controversie)

L'Impresa appaltatrice terrà sollevato e indenne l'Ente Appaltante (Comune di Prato) da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Le controversie tra l'Ente Appaltante (Comune di Prato) e Impresa appaltatrice, così durante la esecuzione come dopo il termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 D.Lgs. 50/2016.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ARTICOLO 9

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dell'articolo 105 D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10

(Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Prato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 11

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ARTICOLO 12

(Codice deontologico)

L'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare il Codice deontologico degli appalti del Comune di Prato approvato con Delibera di Giunta n. 726 del 4 ottobre 2005.

ARTICOLO 13

(Rinvio)

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e nel codice civile, nonché alle disposizioni legislative che saranno emanate nel corso della validità del presente contratto, in quanto applicabili.

ARTICOLO 14
(Spese contrattuali)

Le spese contrattuali nascenti dal presente atto sono a carico, senza possibilità di rivalsa, della società appaltatrice che, nei nomi come sopra, dichiara di assumerle, mentre l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) è a carico del Comune di Prato.

Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

Imposta di bollo riscossa in modo virtuale (Aut. Intendenza di Finanza di Firenze N. 38583/89/20 del 13.09.1989).

Il presente atto è redatto in modalità elettronica ai sensi dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

L'Impresa

Il Dirigente del Servizio